

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 20 BANDIERE ELETTRONICHE POSA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

CIG.... Numero contratto: _____

TRA

FORMULA IMOLA SPA (CF/P.I. ...) che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltante", nella persona, nato a, CF, in qualità di Direttore Generale, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e Soci con delibera assunta in data.....;

E

_____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;

(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" con sede in _____ composto da:

_____ (capogruppo) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____;

_____ (mandante) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____ come da atto costitutivo del Notaio _____, rep. N. _____ Raccolta n. _____, registrato a _____ il _____)

- **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice:** il Consorzio assegna l'esecuzione del contratto a _____.)
- **(nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti:** vista la procura conferita al legale rappresentante del capogruppo con atto in data _____ ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza;

PREMESSO CHE

- Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), di cui al D.M. n. 49/2018 e del Codice civile;

- Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell'ottenimento dell'informativa prefettizia, per cui si procede in assenza (art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020). Se dalla informativa antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- L'affidamento del servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Esecutore in forza di determina di aggiudicazione del a seguito di procedura aperta n.... su SATER

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le premesse fanno parte integrante del contratto e le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'appalto per l'esecuzione della fornitura di un sistema completo di bandiere elettroniche a LED specifiche per l'utilizzo nel Motorsport, secondo lo standard FIA 3504-2019 e del relativo canone di assistenza e manutenzione per la durata di 5 anni, come di seguito meglio dettagliato:

- N° 20 Bandiere elettroniche secondo omologa FIA standard 3504-2019 grade 1 (N° 19 da montare e N°1 scorta in caso di emergenza);
- N° 20 pannelli di controllo per commissari (come da specifica FIA) con cavo di collegamento lunghezza minima 5 mt
- Connettori di collegamento per ogni pannello;

- Connettori del Marshal controller 2 pezzi (1 al pannello e 2 per eventuale prolunga);
 - Connettore di alimentazione al pannello;
 - Connettore dati lato pannello e lato switch;
- intestazione di tutti i cavi di collegamento alla bandiera elettronica, ai pannelli comando commissari e tutte le giunte per il cavo pannello comando commissari;
- software di controllo e configurazione;
- integrazione con sistema di cronometraggio Alkamel / MyLaps;
- Integrazione con sistema semaforo di partenza, pit lane;
- verifica e certifica del corretto montaggio del pannello.

L'Esecutore, contestualmente alla consegna delle bandiere, dovrà assicurare il Piano di controllo ed assistenza e manutenzione per 5 anni, che inizierà un anno dopo la messa in servizio del sistema, suddiviso nei seguenti punti:

- Inizio anno (controllo prima dell'inizio delle attività motoristiche);
- Settimana precedente al GP F1;
- Assistenza di un tecnico durante il GP per 4 giorni;

Il mezzo offerto deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché di garanzia di buon funzionamento di tutti i suoi apparati e di certificato di omologazione del costruttore.

La data di collaudo positivo determina l'inizio del periodo di garanzia, che non potrà essere inferiore a mesi 12 (dodici).

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto, compensato a corpo, ammonta ad € oltre IVA, al netto del ribasso offerto dall'Esecutore del ____%, applicato sull'importo posto a base di gara di € 236.000,00, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari ad € 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) allegato al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, il costo della manodopera è stato calcolato in € 20.000,00 calcolati applicando le tabelle ministeriali. Tale valore è compreso nell'importo dell'appalto.

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutti gli atti necessari per il compimento del contratto.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di servizi, e comunque di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate annualmente, nella misura che eccede il 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, sulla base dell'indice FOI come determinato dall'ISTAT prendendo a riferimento il mese precedente alla decorrenza del presente contratto.

Qualora sia necessario eseguire una prestazione il cui prezzo non sia previsto nei documenti di gara, si procederà alla formulazione del nuovo prezzo nei seguenti modi:

- per analogia, desumendolo dai listini di riferimento (Elenco regionale dei prezzi, Prezzari Dei, etc.);
- ragguagliandolo a quelli di attività simili previsti nel contratto.

I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi, così determinati e approvati, l'Appaltante può ingiungere lo svolgimento delle attività sulla base dei nuovi prezzi.

Se l'Esecutore non iscrive riserve negli atti contabili, i nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati.

La revisione dei prezzi avverrà ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022 e del D.L. n. 50/2022, se applicabili, comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art 113 bis del Codice, entro 60 giorni, in ragione della natura del contratto, decorrenti dall'emissione del certificato di pagamento/ ricevimento fattura che sarà emessa all'esito positivo del collaudo (ART 1) avente ad oggetto la fornitura richiesta.

Gli ulteriori pagamenti, relativamente al servizio di manutenzione, hanno cadenza semestrale.

Il pagamento della rata di saldo non può superare i 60 giorni dalla verifica di conformità, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.

I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento / certificato di regolare esecuzione e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

Nel caso l'Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria il termine decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento è subordinato alla verifica di regolarità contributiva, accertata tramite il Durc o altre modalità di legge.

Nel caso il Durc segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il Durc direttamente agli Enti di cui sopra.

Dall'importo di contratto sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all'art. 30 comma 5-bis del Codice.

Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Durc.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'Esecutore è tenuto all'emissione della relativa fattura elettronica conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2018, con le modalità ivi previste; inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto. **Codice Destinatario: M5UXCR1**

Nelle fatture dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- **numero del contratto**
- **numero del CIG...**
- **estremi del C/C (codice IBAN) dedicato intestato all'Esecutore e che dovrà corrispondere a quanto indicato nel modello Conto corrente presentato dall'Esecutore in sede di stipula del contratto.**

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27/6/2017) per cui l'Esecutore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).

L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore indicato nel modello Conto corrente dedicato presentato dall'Esecutore in sede di stipula del contratto.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Per i pagamenti occorre attendere il Durc (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 Codice civile.

ART. 5 - CESSIONE DEL CREDITO

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 comma 13 del Codice. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 comma 13 del Codice ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

È pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Eventuale L'Appaltante ha proceduto all'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice come da verbale sottoscritto il _____.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 5 anni a partire dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione del contratto (anticipata o nel termine previsto agli articoli che precedono).

ART. 8 - PROROGA TECNICA

È facoltà dell'Appaltante richiedere, con preavviso di almeno 30 giorni, antecedenti alla scadenza del contratto una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della procedura di gara per la selezione del nuovo affidatario.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Per le sospensioni si applica l'art. 107 del Codice e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

Il risarcimento all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene riconosciuto solamente qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva; viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49/2018 al quale si rinvia; per quanto riguarda la lett. d) si fa riferimento alle aliquote ordinarie.

Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto l'Appaltante perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

L'Appaltante si riserva la facoltà prevista all'art. 63 comma 5 del Codice, ossia la ripetizione dei servizi per l'ulteriore periodo che sarà indicato dall'Appaltante medesimo.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE – RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve eseguire il contratto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura; in particolare deve eseguire il contratto rispettando i requisiti di legge per la sicurezza.

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e sulla sicurezza in generale, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. In particolare l'Esecutore sarà tenuto ad osservare quanto previsto nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che fa parte integrante del contratto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Codice, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente.
A garanzia di tali obblighi si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del Codice.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 5) La continuità del servizio. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Esecutore, nonché a seguito di

scioperi interessanti il personale dell'Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un'intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'Appaltante, saranno trasformati in prestazioni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

L'Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Esecutore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Esecutore si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l'Appaltante.

Si richiama l'attenzione sull'art. 355 Codice penale in merito all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Si applica l'art. 105 del Codice.

(eventuale): Sono presenti lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per cui si applica l'art. 2 comma 2 DPR 177/2011: il ricorso al subappalto deve essere (oltre che autorizzato) certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I del D. Lgs. n. 276/2003.)

(eventuale): L'Esecutore ha comunicato, nel termine di 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, all'Appaltante, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato ed anche copia del contratto medesimo.)

Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (L. n. 136/2010). In mancanza di tale comunicazione non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore del subcontraente. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008.

In caso di RTC/consorzio tutta la documentazione inerente il subappalto deve essere comunque sottoscritta dal capogruppo/consorzio.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art... che segue.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l'importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso.

La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
- in caso di inadempimento dell'Esecutore
- su richiesta del subappaltatore.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun pagamento, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento e comporta una sospensione del termine per il pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni.

Si precisa che anche nel caso di pagamento diretto al subappaltatore la fattura nei confronti dell'Appaltante sarà emessa per intero dall'Esecutore.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 della L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, al fine di effettuare la verifica ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. b) del Codice entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti

dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità del servizio eseguito dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione e procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le comunicazioni e le richieste di autorizzazioni devono pervenire all'indirizzo PEC dell'Appaltante.

ART. 12 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - ACQUISTO IN DANNO

Qualora la fornitura non corrispondo perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarla e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire il servizio, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali, oppure di applicare le penali commisurate al danno subito dall'Appaltante.

Le spese di perizia, in caso di accertamento della non conformità delle merci alle condizioni contrattuali, sono a carico dell'Esecutore.

ART. 13 - GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Esecutore ha costituito la **garanzia definitiva**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a verifica di conformità eseguita nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Esecutore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.)

L'Esecutore ha stipulato con primario assicuratore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto per tutta la durata dello stesso, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCTO): per danni arrecati a terzi ed al proprio personale (sia esso dipendente e non) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte in virtù della sottoscrizione del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale di copertura RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, €5.000.000,00 per persona, € 5.000.000,00 per danni a cose; RCO non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per persona.

L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonera l'Esecutore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

Art. 14 - PENALI

Nell'espletamento dei lavori l'Esecutore sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione/RUP.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali danni al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, degli obblighi assunti per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, alla perfetta esecuzione del servizio, in conformità all'Offerta presentata dall'Esecutore in sede di gara.

Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali di seguito indicate, il RUP contesta gli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale in detrazione sul pagamento immediatamente successivo.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali, secondo la normativa applicabile e in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al legale rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il legale rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

Elenco penali giornaliera	
Ritardo nell'esecuzione del servizio secondo i termini previsti nei documenti di gara/offerta dell'operatore	da 0,3 a un per mille dell'importo netto da contratto per ogni giorno di ritardo - a seconda della gravità dell'inadempimento contestato
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile fissato per il contraddittorio ai sensi dell'art. 25 D.M. 48/2018	da 0,3 a un per mille dell'importo netto da contratto per ogni giorno di ritardo

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore, più il 20% per spese generali dell'Appaltante.

L'Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Per verificare la regolarità del servizio l'Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all'Esecutore; quest'ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine,

oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell'inadempimento.

L'Appaltante emette il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del Codice, non oltre 40 giorni dal termine di durata del presente contratto, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Codice.

L'Appaltante ha, altresì, il diritto di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Esecutore formulando tramite PEC la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo - GARANZIE;
- b) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o cessione non autorizzata del credito;
- c) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione della legge 136/2010;
- d) applicazioni di penali nella misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- e) avvio tardivo della prestazione ai sensi (art. 8 comma 1 del D.L n. 76/2020).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999.

ART. 18 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 del D.M. n. 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo PEC o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del Codice. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore, il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali" o "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy"), nonché nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13, GDPR presente nella documentazione di gara.

ART. 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso-

ART. 22 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. Documenti a base di gara
- b. Polizze e garanzia previste nell'articolo "garanzie"
- c. Offerta dell'Esecutore

AREA BLU SPA _____

L'Esecutore _____

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 Codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Art. Risoluzione

Art. Penali

L'Esecutore _____

Data di sottoscrizione digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm. e ii.